

SINDACATI PENSIONATI ALTOADIGE RENTNERGEWERKSCHAFTEN SÜDTIROL



PROVINCIA DI BOLZANO

PROPOSTA DI LEGGE PROVINCIALE PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO.

PREMESSA

La “rivoluzione demografica” in atto in Italia, in Europa e nel mondo con il progressivo invecchiamento della popolazione pone la necessità di guardare a questo fenomeno non solo come fonte di nuove emergenze, ma anche come opportunità di affrontare questa nuova sfida in maniera organica, collettiva, integrata e preventiva.

Nella “**Strategia Europa 2020**” l’Unione Europea aveva deciso sin dal 2012 di affrontare il fenomeno ed anche l’**ONU** nel 2002 aveva adottato il Piano Internazionale di Madrid sull’invecchiamento attivo che rappresenta il quadro di riferimento globale per indirizzare le risposte dei vari Paesi del mondo in questa importante tematica.

Nel quadro dei principi dell'Unione europea in materia di invecchiamento attivo della popolazione, la provincia di Bolzano, in un contesto di forte innovazione sociale derivante dall'aumento dell' età anagrafica e dell'aspettativa di vita, valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità e ne promuove la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, tutelando la salute, promuovendo la partecipazione e garantendo la sicurezza della popolazione anziana, riconoscendone il diritto e la responsabilità di avere un ruolo attivo nella vita della comunità.

Art. 1

Principi e finalità

Per le finalità di cui sopra, la provincia:

- a) promuove e sostiene politiche ed interventi a favore dell'invecchiamento attivo, coordinati ed integrati negli ambiti della salute, delle politiche sociali, del lavoro, della formazione professionale, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato, valorizzando il confronto e la partecipazione con le forze sociali;
- b) promuove il benessere psicofisico, la diffusione di corretti stili di vita, una sana alimentazione, l'educazione motoria e fisica ed il consumo sostenibile;
- c) avvia azioni volte a favorire una forte integrazione socio-sanitaria per evitare o ridurre l'isolamento delle persone anziane, la perdita di autonomia, l'ospedalizzazione ed il ricovero in strutture residenziali;
- d) favorisce la trasmissione intergenerazionale delle esperienze e competenze professionali acquisite dagli anziani;
- e) favorisce la permanenza degli anziani negli abituali contesti familiari: a questo scopo va incentivata la diffusione di nuovi modelli di servizi abitativi come il senior cohousing o l'abitare collaborativo-intergenerazionale in grado di rafforzare la coesione sociale;
- f) contrasta i fenomeni di esclusione e discriminazione nei confronti delle persone anziane, sostenendo azioni ed interventi che rimuovono gli ostacoli ad una piena inclusione sociale e garantiscono un invecchiamento sano e dignitoso;
- g) promuove l'adattamento dei luoghi di lavoro all'innalzamento della vita lavorativa:

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) **persone anziane**: coloro che hanno compiuto almeno sessantacinque anni

di età;

b) **invecchiamento**: il processo che si sviluppa lungo l'intero arco della vita organizzata di ciascuno e che assume connotazioni differenti e diversità individuali, che devono essere riconosciute e valorizzate a tutte le età;

c) **invecchiamento attivo**: il processo volto a favorire la capacità di ridefinire e aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la persona e il modificarsi del contesto sociale in cui l'invecchiamento si colloca, ottimizzando le opportunità concernenti la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita e favorire un contributo attivo alla comunità.

Art. 3

Programmazione degli interventi

1. La provincia persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione provinciale di settore, promuovendo iniziative territoriali a favore delle persone adulte e anziane, negli ambiti della prevenzione, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dell'impegno civile, del volontariato in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale, dello sport e tempo libero, per il mantenimento del benessere durante l'invecchiamento e di un corretto stile di vita, anche attraverso il confronto e la partecipazione con le forze sociali e intergenerazionali.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Provincia opera in raccordo con i comuni singoli o associati, le aziende sanitarie, gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, gli enti e associazioni del terzo settore e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

3. La giunta provinciale adotta atti di indirizzo che definiscono le azioni per l'applicazione del Piano per l'invecchiamento attivo (PIA) di cui all'art. 14, promuovendo politiche per l'invecchiamento attivo anche attraverso specifiche misure inserite all'interno della

programmazione di accesso a fondi strutturali, europei e di investimento, ivi comprese le strategie per il rilancio delle aree interne e per l'innovazione sociale.

Art. 4

Soggetti attuatori

La provincia promuove e sostiene la partecipazione delle persone anziane alle iniziative realizzate in attuazione degli interventi di cui alla presente legge, favorendo la costruzione di reti di supporto sul territorio che operano in modo integrato e coordinato, coinvolgendo le istituzioni locali, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle persone anziane, e le associazioni di volontariato.

Art. 5

Politiche per la partecipazione attiva

La Provincia favorisce la partecipazione delle persone anziane alla vita di comunità anche attraverso l'impegno nel volontariato e nell'associazionismo e in ruoli di cittadinanza attiva, quali forme di promozione dell'invecchiamento attivo.

1. L'impegno nella comunità può tradursi in progetti sociali, anche sperimentali e innovativi, che, promossi e realizzati dai soggetti attuatori di cui all'art. 4, devono essere finalizzati al benessere collettivo e valutati in via prioritaria.
2. I Comuni, singoli o associati, hanno il compito di dare attuazione ai piani ed ai programmi provinciali con la facoltà di svilupparne ulteriori a livello territoriale, complementari o innovativi.

Art. 6

Politiche familiari

1. La provincia riconosce la famiglia come una delle risorse fondamentali nelle politiche di invecchiamento attivo. Al fine di garantire alla persona anziana una migliore qualità della vita e la permanenza il più a lungo possibile nel proprio contesto domiciliare, la provincia promuove ogni azione utile a supportare in modo integrato le famiglie, favorendo le condizioni per una effettiva sostenibilità delle responsabilità

familiari nei confronti delle persone anziane.

2. La giunta provinciale, al fine di assicurare alle persone anziane ancora autosufficienti ma in condizione di solitudine, opportunità che garantiscono la qualità della vita, la permanenza nel proprio contesto domiciliare e la partecipazione alla vita di comunità, promuove soluzioni residenziali e sociali rivolte a ultrasessantacinquenni disposti a coabitare in ambienti parzialmente condivisi, i cd. **“senior cohousing”** o **“cohousing intergenerazionale”** tali soluzioni saranno avviate attraverso una rete di partner territoriali di supporto, pubblici e privati che individueranno di volta in volta i siti, le fonti di finanziamento e le soluzioni più idonee a realizzare questa nuova prospettiva di vita;

2. La giunta provinciale promuove azioni specifiche utili a supportare, in modo integrato con il contesto di riferimento, la persona anziana priva di conviventi.

3. Ai fini di cui al comma 2, la provincia favorisce la sperimentazione di forme di reciproco supporto tra le famiglie in difficoltà rispetto alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Art. 7

Formazione permanente

1. La provincia individua nella partecipazione delle persone anziane a processi educativi, ad attività ricreative e formative lungo tutto l'arco della vita, una modalità fondamentale delle politiche di invecchiamento attivo e in particolare:

a) incentiva la mutua formazione inter e intra generazionale tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere;

b) sostiene le attività delle università della terza età, comunque denominate;

c) valorizza, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali, le esperienze professionali acquisite dalle persone anziane favorendone il ruolo attivo nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni durante l'orientamento e i percorsi di prima formazione dei giovani;

d) sostiene la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo e anche con specifiche competenze professionali, nei confronti delle persone anziane.

2. La provincia, per le azioni di cui al comma 1, promuove protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado e con le agenzie formative per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte della persone anziane del proprio tempo libero, per tramandare alle giovani generazioni i mestieri, i talenti e le esperienze.

3. La provincia sostiene, altresì, percorsi formativi finalizzati a:

a) promuovere un invecchiamento attivo, con particolare attenzione ai temi dell'impegno civico e della cittadinanza attiva;

b) favorire l'accesso alle tecnologie digitali attraverso percorsi di alfabetizzazione informatica, prevedendo il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e del terzo settore, riducendo il divario generazionale nell'accesso reale alle tecnologie e sviluppando le capacità necessarie a partecipare alla società dell'informazione;

c) promuovere corretti stili di vita, un consumo consapevole e un'efficace gestione del risparmio;

d) perseguire la sicurezza stradale e domestica;

e) favorire l'attività fisica e contrastare la sedentarietà;

f) prevenire e contrastare la dipendenza da gioco d'azzardo patologico e da shopping compulsivo;

g) formare le persone anziane che si occupano dei nipoti o dei bambini di una rete di vicini, facilitando la conciliazione tra la vita lavorativa e quella familiare;

h) facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti, attraverso la proposta di occasioni e strumenti di approfondimento culturale su diversi temi, fra i quali quelli sociali, economici, storici, culturali ed artistici.

Art. 8

Completamento dell'attività lavorativa

1. La provincia, nel rispetto della normativa vigente in materia e in accordo con le rappresentanze sociali, ovvero organizzazioni sindacali e associazioni datoriali, favorisce la realizzazione di interventi di carattere sociale che agevolano il completamento della vita lavorativa, la preparazione al pensionamento e il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani.

Art. 9

Prevenzione, benessere e salute

1. La provincia, al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, promuove azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica. A tal fine, nell'ambito delle disposizioni del Piano provinciale di prevenzione (PPP), nonché nell'ottica della lotta alla cronicità, può promuovere protocolli operativi tra enti locali, aziende sanitarie e associazioni di volontariato e di promozione sociale.

2. La provincia promuove politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e di limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali.

3. la provincia sostiene, in un'ottica intergenerazionale e interculturale, la diffusione sul territorio di centri sociali e di spazi e di luoghi di incontro, socializzazione e partecipazione; in particolare favorisce la diffusione dei nuovi modelli di servizi abitativi rivolti agli anziani come il "senior cohousing" o "abitare collaborativo-intergenerazionale" in quanto in grado di rafforzare la coesione sociale, di sottrarre l'anziano alla condizione di passività e solitudine, con positive ripercussioni sul piano sociale, del benessere abitativo e della spesa sanitaria;

4. La provincia, per il benessere delle persone anziane e per contrastarne la solitudine, favorisce strumenti di prossimità e di socialità che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni sui servizi presenti e sugli interventi e sulle azioni sociali promosse sul territorio provinciale.

5. La provincia promuove, inoltre politiche sociali in favore della domiciliarità, intesa come sostegno alla persona anziana nel suo contesto familiare e territoriale e politiche sanitarie tramite lo sviluppo di servizi di telemedicina.

Art. 10

Cultura e tempo libero

1. La provincia, riconoscendo il ruolo centrale degli enti locali, del terzo settore e delle associazioni di riferimento, favorisce la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, ricreative e sportive, per sviluppare relazioni solidali, positive e continuative tra le persone e trasmettere il senso di appartenenza alla comunità, anche al fine di favorire la fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale locale.

2. La provincia sostiene iniziative di turismo sociale, facilitando l'accesso alle persone anziane con difficoltà economica a eventi di teatro, cinema, mostre e musei e si avvale, al contempo, del loro patrimonio di conoscenze e del loro impegno per promuovere la storia, la cultura e le tradizioni locali.

Art. 11

Impegno e volontariato civico

1. La provincia, al fine di valorizzare l'impiego delle persone anziane in attività socialmente utili, ne favorisce la partecipazione alla vita della comunità locale, anche attraverso l'impegno civico nel volontariato e nell'associazionismo o in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale.

2. Il volontariato civico delle persone anziane costituisce una forma di promozione dell'invecchiamento attivo attraverso la realizzazione di progetti sociali utili alla comunità.

3. I progetti sociali di cui al comma 2 sono inseriti nella programmazione sociale territoriale e possono essere promossi e realizzati dai soggetti attuatori di cui all'art. 4.

Art. 12

Azioni dell'impegno e del volontariato civico

1. La provincia sostiene progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e soggetti del terzo settore tesi a sviluppare il volontariato civico degli anziani a supporto delle professionalità presenti e nel rispetto delle normative di settore, affermando i seguenti principi:

- a) le attività che vengono svolte volontariamente e gratuitamente dagli anziani devono avere carattere accessorio e sussidiario alle attività istituzionali onde evitare che si configurino come concorrenti delle attività svolte da altri soggetti pubblici o privati;
- b) le persone anziane che partecipano alle attività programmate possono essere destinatarie di crediti sociali fruibili in servizi, buoni pasti giornalieri o altre agevolazioni indipendentemente dalle ore di servizio volontario prestato;

2. L'impegno civico delle persone anziane si realizza, in particolare, attraverso le azioni che saranno individuate localmente dalle Amministrazioni che le promuovono in un confronto con le rappresentanze sociali e con il concorso propositivo delle associazioni di volontariato come ad esempio, a titolo esemplificativo:

- a) servizio di trasporto e accompagnamento di persone in difficoltà presso i vari presidi sociosanitari, presso le varie istituzioni, uffici e per esigenze indifferibili per la vita quotidiana;
- b) aiuto alle persone temporaneamente non in grado di svolgere piccoli compiti giornalieri;

- c) compagnia ad altre persone anziane e alle persone che si trovano in condizione di isolamento;
- d) aiuto ai soggetti in condizione di impedimento temporaneo per l'accesso ai servizi pubblici;
- e) attività di volontariato nelle RSA (case di riposo)

Art.13

Assicurazione

1. I Comprensori, i Comuni, singoli o associati, sono tenuti ad assicurare le persone anziane che svolgono lavori di utilità sociale ai sensi della presente legge contro i rischi di infortunio connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 14

Gestione di terreno comunale

1. I comuni possono affidare a persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività di giardinaggio, orticoltura e, in generale, di cura dell'ambiente naturale. I comuni stabiliscono inoltre le relative modalità e i criteri di affidamento.

Art. 15

Piano per l'invecchiamento attivo

1. La Giunta Provinciale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio Provinciale il PIA per l'approvazione.

2. Il PIA, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale, ha durata triennale e

integra e coordina le diverse politiche e risorse provinciali relative agli interventi e ai servizi previsti dalla presente legge, al fine armonizzare le diverse azioni.

3. La giunta provinciale può procedere, in via preliminare, alla consultazione dei soggetti attuatori di cui all'art. 4

4. Gli assessori e le assessore provinciali competenti in materia di politiche sociali e di formazione professionale coordinano l'attuazione delle azioni previste dal PIA avvalendosi del tavolo di confronto di cui all'art. 15.

Art. 16

Tavolo di confronto – Consulta per l'invecchiamento attivo

1. Presso la Giunta provinciale è istituita una **“Consulta provinciale per l'Invecchiamento attivo”** con la partecipazione delle parti sociali e dei soggetti attuatori di cui all'art. 4 che funge da tavolo di confronto permanente con il compito di elaborare gli indirizzi dei programmi triennali e di monitorarne lo svolgimento e l'efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi.

2. In relazione a specifici argomenti per i quali si renda necessaria una consultazione altamente qualificata, il tavolo di cui al comma 1, può avvalersi della collaborazione, previo accordo, di soggetti pubblici o privati presenti sul territorio provinciale o nazionale esperti sui temi trattati, al fine di garantire che gli interventi a favore delle persone anziane siano il più possibile integrati tra loro e rispondenti alle reali necessità.

4. La partecipazione ai lavori del tavolo non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Art. 17

Giornata regionale per l'invecchiamento attivo

1. Per riconoscere e sottolineare lo straordinario ruolo svolto dai nostri anziani nella cura e sostegno di figli e nipoti e l'importante ruolo svolto nella vita di comunità, è istituita la Giornata provinciale per l'invecchiamento attivo da celebrarsi il 1° ottobre.

Art. 18

Fondo per il finanziamento di progetti sull'invecchiamento attivo

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 è prevista una sperimentazione volta a favorire l'adozione di progetti di invecchiamento attivo da parte degli enti locali, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato.

2. Con decreto del Presidente della Giunta provinciale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le comunità comprensoriali e il consorzio dei Comuni sono stabilite le modalità e i termini per la presentazione dei progetti di cui al comma 1.

3. Al fine di finanziare i progetti di cui al comma 1 compatibili con le politiche economico-sociali individuate nel territorio, è istituito un fondo, presso i....., pari amilioni di euro per il triennio 2020-2022.

La ripartizione delle risorse del fondo è stabilita con le modalità di cui al comma 2.